

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2581

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**AMATO, CARAMIELLO, CARMINA, CASO, FERRARA, GIULIANO,
L'ABBATE, MORFINO, ORRICO, PERANTONI, QUARTINI**

Modifiche alla legge 14 novembre 2016, n. 220, in materia di istituzione dell'Agenzia per il cinema e l'audiovisivo, del Fondo per la crescita del cinema e dell'audiovisivo, di incentivi fiscali e di contributi selettivi per la produzione di opere cinematografiche e audiovisive nonché modifica alla definizione di « produttore indipendente » e delega al Governo in materia di revisione dell'ordinamento delle professioni e dei mestieri nel settore cinematografico e audiovisivo

Presentata il 4 settembre 2025

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 14 novembre 2016, n. 220, cosiddetta « legge cinema », rappresenta, ad oggi, il principale strumento normativo che regola la politica nazionale per il cinema e l'audiovisivo, prevedendo incentivi per tutte le fasi della filiera, ossia la scrittura, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione delle opere audiovisive, per la realizzazione di iniziative di sviluppo e di promozione della cultura cinematografica e audiovisiva nonché per l'ammodernamento delle sale cinematografiche. La citata legge cinema ha istituito il Fondo per lo sviluppo degli investi-

menti nel cinema e nell'audiovisivo, alimentato, a regime, mediante gli introiti erariali derivanti dalle attività dei settori della distribuzione cinematografica di video e programmi televisivi, della proiezione cinematografica, delle programmazioni e trasmissioni televisive, dell'erogazione di servizi di accesso alla rete *internet*, delle telecomunicazioni fisse e di quelle mobili. Il citato Fondo è ripartito ogni anno in modo che ciascuna tipologia di intervento abbia una dotazione specifica, ma, con la legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio per il 2024), la dotazione minima annuale,

pari a 750 milioni di euro fino all'anno 2023, è diminuita fino a circa 700 milioni di euro annui e potrebbe subire ulteriori diminuzioni alla luce dei recenti intendimenti da parte dell'Esecutivo. Il Fondo è finalizzato al finanziamento delle diverse categorie di incentivi fiscali, tra cui il credito d'imposta, di cui possono beneficiare le imprese di produzione, di distribuzione, di *post*-produzione, di esercizio cinematografico, le industrie tecniche, le imprese italiane che lavorano per produzioni straniere e le imprese esterne al settore che investono nel settore del cinema italiano. Una seconda tipologia di intervento finanziata a valere sulle risorse del Fondo è costituita dai contributi automatici, il cui importo complessivo spettante a ciascuna impresa è determinato sulla base di parametri oggettivi relativi alle opere cinematografiche o audiovisive precedentemente prodotte o distribuite dalla stessa impresa. La terza tipologia di finanziamento, oggetto di recenti modifiche per effetto dell'articolo 1, comma 869, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio per il 2025), è costituita da contributi selettivi attribuiti sulla base della valutazione di una Commissione composta da esperti nominati dal Ministro della cultura e destinati prioritariamente alle opere cinematografiche, in particolare a opere prime e seconde, opere realizzate da giovani autori, film difficili realizzati con modeste risorse finanziarie, opere di particolare qualità artistica, nonché opere sostenute da contributi provenienti da più imprese. La legge, prima della citata modifica, prevedeva ulteriori contributi selettivi destinati alle imprese operanti nel settore dell'esercizio cinematografico, a quelle di nuova costituzione, alle *start-up* e a quelle aventi i requisiti delle microimprese, con particolare riferimento alle piccole sale cinematografiche ubicate nei comuni con meno di 15.000 abitanti. La disciplina di tali contributi, però, è stata abrogata dalla stessa legge di bilancio per il 2025.

La legge cinema è stata particolarmente importante proprio perché ha reso strutturale il citato Fondo per il cinema e l'audiovisivo, incrementando l'aliquota base del

credito d'imposta (*tax credit*) dal 15 al 40 per cento con un finanziamento annuale dedicato alimentato automaticamente dal bilancio dello Stato. Infatti, a decorrere dal 2009, il credito d'imposta è divenuto un pilastro del sostegno pubblico al cinema italiano, integrando, e in parte sostituendo, i tradizionali contributi a fondo perduto.

Le citate tipologie di agevolazione fiscale, per divenire effettive, necessitano di decreti attuativi e, da ultimo, è stato adottato il decreto del Ministro della cultura n. 225 del 10 luglio 2024, pubblicato per comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 29 ottobre 2024, che ha introdotto una serie di novità che hanno creato malumori e proteste nel comparto cinematografico. In particolare, sono stati introdotti requisiti specifici per accedere al credito d'imposta, come la necessità di possedere il 40 per cento di capitali privati, l'obbligo di un numero minimo di proiezioni in sala e in determinate fasce orarie nonché ulteriori rigorosi criteri di distribuzione. Queste modifiche sono state fortemente criticate in quanto favorirebbero le grandi produzioni e quelle multinazionali, escludendo le piccole imprese e i giovani autori. Tali perplessità non hanno trovato soluzione nei successivi decreti direttoriali del Ministero della cultura nn. 3361, 3362, 3353 e 3364 del 14 ottobre 2024, pubblicati nel sito *internet* istituzionale del medesimo Ministero, che, al contrario, hanno spinto molti produttori a presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale per il Lazio. Le modifiche effettuate e i ritardi nella pubblicazione dei vari decreti hanno, di fatto, paralizzato l'industria cinematografica per mesi, generando una situazione di stallo che ha comportato gravi conseguenze sulla produzione e sull'occupazione, tanto da spingere il settore a organizzare incontri e proteste per esprimere la propria preoccupazione e chiedere un confronto con il Governo, sinora mancato.

Come detto, la citata legge di bilancio per il 2025 ha operato alcune modifiche fondamentali della normativa sul cinema, rendendo l'aliquota del credito d'imposta per le imprese di produzione più flessibile, in quanto il credito d'imposta non è più

previsto in misura fissa, bensì in misura variabile tra il 15 per cento e il 40 per cento del costo di produzione, prevedendo un accesso subordinato a requisiti qualitativi, dimensionali e territoriali che lascia un ampio margine di discrezionalità al legislatore secondario tramite i decreti ministeriali attuativi. Inoltre, per la prima volta, è stata introdotta la possibilità, per lo Stato, di acquisire una quota di diritti economici delle opere finanziate tramite il credito d'imposta. Il ritorno economico derivante da questa quota verrà reinvestito nel citato Fondo per il cinema e l'audiovisivo, con l'obiettivo di rendere il sistema autofinanziato e circolare.

Infine, il 6 giugno 2025, è stato pubblicato il decreto del Ministro della cultura n. 141 del 22 aprile 2025, correttivo del citato decreto del Ministro della cultura n. 225 del 10 luglio 2024, che ha introdotto una tracciabilità obbligatoria dei costi e un obbligo di reinvestimento, da parte dei beneficiari del credito d'imposta, di una quota proporzionale dei proventi derivanti dall'opera entro cinque anni dal riconoscimento del beneficio.

Sin dal suo insediamento, il Governo ha manifestato la volontà di apportare modifiche alla disciplina del credito d'imposta, introducendo parametri oggettivi e soggettivi legati alla dimensione, alla struttura societaria e al merito dell'opera. Tale approccio, però, rischia di mettere in difficoltà il vasto tessuto delle micro, piccole e medie imprese del settore cinematografico. Tra le motivazioni poste a fondamento della riforma della disciplina del credito d'imposta cinematografico vi è quella di risolvere il problema dei film prodotti che non riescono ad essere distribuiti nelle sale, pari circa al 50 per cento, che sono ritenuti, per tale motivo, una forma di spreco di denaro pubblico e un « abuso ». Tuttavia, occorre rilevare che la proiezione nelle sale cinematografiche è soltanto una delle possibili destinazioni di un'opera, spesso solo la prima in ordine temporale anche sotto forma di « uscita tecnica », e che i film sono beni durevoli che non esauriscono la loro vita nell'arco di mesi né di anni, ma spesso rivelano e aumentano il proprio valore nel

tempo. Inoltre, il finanziamento del cinema non rappresenta un sostegno al mercato, ma poggia sul principio europeo dell'eccezione culturale, tanto da avere natura di beneficio a fondo perduto, e il credito d'imposta, per sua natura, è una misura automatica finalizzata a favorire e attrarre investimenti in maniera non selettiva. Al contrario, il citato decreto del Ministro della cultura n. 225 del 2024, stabilendo requisiti pressoché impossibili da raggiungere per le piccole e medie imprese, che si abbassano sensibilmente in caso di concessione del contributo selettivo, ha di fatto agganciato il riconoscimento del credito d'imposta all'ottenimento del finanziamento selettivo, rendendo quest'ultimo un canale di accesso anche al primo. Di conseguenza, il ruolo delle Commissioni selettive nella determinazione di ciò che verrà prodotto o no diventa determinante in modo esponenziale.

Il credito d'imposta, così come gli altri incentivi previsti dalla legge cinema, nascono con l'obiettivo di sostenere e valorizzare il cinema indipendente italiano ossia tutti quei prodotti audiovisivi e cinematografici che nascono grazie al talento e alla creatività di artisti italiani e che vengono realizzati da produzioni italiane e indipendenti, non riconducibili, pertanto, alle grandi società multinazionali del cinema mondiale. Tuttavia, nel corso del tempo, il credito d'imposta è diventato lo strumento attraverso il quale le grandi case di produzione cinematografiche internazionali hanno « eroso » la maggior parte del credito d'imposta previsto dalla legge cinema, attraverso imprese create o acquisite in Italia, ma riconducibili a società multinazionali straniere. Lo stesso meccanismo opera nei bandi per l'accesso ai contributi selettivi, dove grandi registi di chiara fama hanno avuto accesso a finanziamenti.

Appare, dunque, improprio considerare un film che non è distribuito nelle sale cinematografiche o che ha registrato pochi incassi alla stregua di un abuso di denaro pubblico, in quanto quest'ultimo si verifica se e quando lo stanziamento economico per la produzione di un film viene « gonfiato » per aumentare il contributo percen-

tuale richiesto allo Stato sotto forma di credito d'imposta e questo può avvenire o no sia in produzioni piccole sia in quelle più grandi, naturalmente in proporzione agli stanziamenti.

Pertanto, tale tipologia di abuso può essere ostacolata soltanto introducendo maggiori controlli sulla documentazione e sui tetti all'eleggibilità delle voci di spesa.

Tra le modifiche intervenute, vi è, inoltre, la fissazione di un tetto alla quota di eleggibilità per il credito d'imposta per le cosiddette « paghe sopra la linea », ossia le retribuzioni dei registi, degli sceneggiatori, degli attori protagonisti e dei produttori esecutivi, inserendo due distinti parametri: l'uno, individuale, non superiore ai livelli dei dirigenti pubblici e l'altro, generale, non superiore al 30 per cento dello stanziamento economico complessivo. Parimenti, è stato introdotto un tetto di eleggibilità anche alle cosiddette « paghe sotto la linea », ossia le retribuzioni degli attori non protagonisti, che è fissato in misura pari alla retribuzione minima sindacale aumentata al massimo del 20 per cento, le quali non sono in nessun modo paragonabili alle paghe sopra la linea in quanto, con gli attuali contratti collettivi nazionali di lavoro, tale tipologia di retribuzione non permetterebbe alla categoria degli attori di svolgere l'attività come professionisti, fatta salva una percentuale esigua di attori cui è costantemente assegnato il ruolo di protagonista. Il tetto applicabile alle paghe sotto la linea, dunque, a differenza del primo, appare del tutto ingiustificato e gravemente penalizzante per l'intero sistema.

Infine, appare evidente che non subordinare i requisiti di accesso al credito d'imposta alla distinzione tra i film « sul mercato », secondo la terminologia adottata dal citato decreto del Ministro della cultura n. 225 del 2024, e le opere prime e seconde di produzioni medie o piccole sia un grande errore, in quanto le seconde ne usciranno enormemente penalizzate.

In conclusione, se la modifica delle disposizioni sul credito d'imposta è stata certamente necessaria al fine di migliorare l'efficacia dell'istituto e di ridurre i casi di abuso, di fatto la medesima riforma è intervenuta solo per ridurre il numero di film prodotti,

penalizzando le produzioni piccole e medie, con gravi effetti e ricadute negative sull'occupazione nel settore nonché sulla pluralità espressiva.

Alla luce di quanto appena descritto, appare indispensabile un ripensamento profondo dei meccanismi di finanziamento del cinema e, in particolare, di quelli destinati alle opere prime e seconde nonché alle società medio-piccole, vale a dire i destinatari primi e più naturali, secondo il principio europeo dell'eccezione culturale.

La presente proposta di legge, che consta di sette articoli, si pone pertanto l'obiettivo di risolvere tali criticità, apportando alcune modifiche alla citata legge 14 novembre 2016, n. 220. Nel dettaglio, all'articolo 1, si dispone l'istituzione dell'Agenzia del cinema e dell'audiovisivo al fine di rendere autonoma la gestione delle risorse e dei finanziamenti delle opere cinematografiche e dell'audiovisivo. All'articolo 2 si apportano modifiche all'articolo 15 della citata legge in materia di credito d'imposta per le imprese di produzione. All'articolo 3 si introducono i commi aggiuntivi 4-*quater*, 4-*quinquies* e 4-*sexies* dell'articolo 26 della citata legge in materia di contributi selettivi per la scrittura, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive. All'articolo 4 si introducono gli articoli aggiuntivi 27-*bis*, 27-*ter* e 27-*quater* della citata legge concernenti l'istituzione del Fondo per la crescita del cinema e dell'audiovisivo e della Commissione del Fondo per la crescita del cinema e dell'audiovisivo, al fine di favorire lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo nonché sostenere la scoperta e la crescita di nuovi talenti. All'articolo 5, nell'ambito della definizione di « produttore indipendente », si modifica la percentuale massima della propria produzione da destinare ad un solo fornitore di servizi media audiovisivi, per un periodo di tre anni riducendola dal 90 al 60 per cento. L'articolo 6 reca una delega al Governo in materia di revisione dell'ordinamento delle professioni e dei mestieri nel settore cinematografico e audiovisivo. Infine, all'articolo 7 si prevedono le disposizioni finanziarie.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Introduzione dell'articolo 10-bis della legge 14 novembre 2016, n. 220, concernente l'istituzione dell'Agenzia per il cinema e l'audiovisivo)

1. Dopo l'articolo 10 della legge 14 novembre 2016, n. 220, è aggiunto il seguente:

« Art. 10-bis. — *(Istituzione dell'Agenzia per il cinema e l'audiovisivo)* — 1. Al fine di rendere autonoma la gestione delle risorse e dei finanziamenti per le opere cinematografiche e dell'audiovisivo, è istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2026, l'Agenzia per il cinema e l'audiovisivo, di seguito denominata "Agenzia", dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, patrimoniale, finanziaria e gestionale e sottoposta alla vigilanza del Ministero della cultura.

2. L'Agenzia assume le funzioni relative al settore del cinema e dell'audiovisivo, svolte ai sensi dell'articolo 10 della presente legge, ivi comprese le funzioni attualmente svolte dalla Direzione generale cinema e audiovisivo del Ministero della cultura, con esclusione delle funzioni di cui alle lettere g), l), m) e n) del comma 2 dell'articolo 17 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2024, n. 57. L'Agenzia coordina altresì le attività di formazione inerenti alle professionalità del settore del cinema e dell'audiovisivo, verificando la qualità e certificando i servizi offerti dalle *Film Commission* di cui all'articolo 2, comma 1, lettera v), di ciascuna regione e dalle associazioni di categoria, nonché elabora, con il coinvolgimento delle categorie produttive, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni dei professionisti del cinema, un piano triennale per la formazione, sulla base della domanda, degli operatori e delle altre professionalità ricercate dal comparto dell'industria del cinema e dell'audiovisivo,

anche in relazione all'applicazione di innovazioni tecnologiche del settore. Le *Film Commission* si conformano al piano triennale di cui al secondo periodo, con l'obiettivo di favorire la crescita del settore, il riconoscimento delle professionalità che vi lavorano nonché di incrementare la qualità dei progetti cinematografici e audiovisivi sottoposti alle procedure di riconoscimento dei finanziamenti pubblici destinati al settore medesimo.

3. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono trasferite all'Agenzia parte delle unità di personale già assegnate agli uffici della Direzione generale cinema e audiovisivo del medesimo Ministero. Il personale trasferito non potrà superare il 70 per cento del personale in servizio alla data del 1° dicembre 2025 presso la citata Direzione generale, conservando il trattamento giuridico ed economico in godimento. A seguito del trasferimento del personale sono ridotte in maniera corrispondente le dotazioni organiche del Ministero della cultura e le relative risorse sono trasferite all'Agenzia. Le suddette dotazioni organiche non possono essere reintegrate. I rapporti di lavoro del personale trasferito rimangono regolati dal contratto collettivo nazionale di lavoro al quale appartengono all'atto del trasferimento. L'Agenzia può assumere, in relazione a particolari e motivate esigenze, cui non può far fronte con il personale in servizio, e nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, personale tecnico o altamente qualificato, con rapporti di lavoro a tempo determinato. L'Agenzia può altresì avvalersi, nei medesimi limiti di disponibilità finanziaria, e comunque in numero non superiore a quaranta unità, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di personale in posizione di comando dal Ministero della cultura nonché da altre amministrazioni dello Stato, dalle regioni, dalle università e dagli enti pubblici di ricerca.

4. Sono organi dell'Agenzia:

a) il direttore dell'Agenzia, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei

ministri e scelto da una rosa di candidati indicati da tutte le forze politiche presenti nelle competenti Commissioni parlamentari e individuati in base a criteri di alta professionalità, dimostrata capacità manageriale e qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore di attività dell'Agenzia medesima. La designazione è previamente sottoposta al parere delle competenti Commissioni parlamentari. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Le medesime Commissioni possono procedere all'audizione della persona designata. L'incarico di direttore dell'Agenzia ha la durata di tre anni, è rinnovabile una sola volta ed è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato e con lo svolgimento di qualsiasi altra attività professionale pubblica o privata;

b) il consiglio di amministrazione, composto da un rappresentante della *Film Commission* di ciascuna regione o provincia autonoma; la regione o la provincia autonoma che abbia riconosciuto e sostenga più di una *Film Commission* designa comunque un unico rappresentante. Il presidente del consiglio di amministrazione è eletto a maggioranza dei due terzi dei componenti. L'incarico di componente del consiglio di amministrazione ha la durata di tre anni, è rinnovabile una sola volta ed è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato e con lo svolgimento di qualsiasi altra attività professionale pubblica o privata;

c) il collegio dei revisori dei conti, composto da tre componenti, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, con funzioni di presidente, e due designati dal Ministro della cultura, che designa altresì i due membri supplenti.

5. Agli oneri relativi al personale e alle spese di funzionamento dell'Agenzia si fa fronte:

a) mediante corrispondente utilizzo delle risorse finanziarie trasferite dai capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura relativi alle attività

svolte dalla Direzione generale cinema e audiovisivo;

b) mediante eventuali introiti derivanti da contratti stipulati con altri organismi nazionali e internazionali per prestazioni di consulenza, collaborazione, assistenza e ricerca;

c) mediante eventuali introiti derivanti da contratti stipulati con soggetti privati per prestazioni di consulenza, collaborazione, assistenza, ricerca, aggiornamento, formazione e attività editoriali.

6. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è approvato lo statuto dell'Agenzia che disciplina le funzioni e le competenze degli organi nonché indica le entrate dell'ente, stabilendo i criteri concernenti la determinazione dei corrispettivi per i servizi prestati a soggetti pubblici o privati, al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario dell'attività. Lo statuto disciplina altresì i casi e le procedure, anche telematiche, di consultazione pubblica sugli atti di rilevanza generale, promuovendo la partecipazione dei soggetti interessati. Il consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, delibera le modifiche allo statuto e gli atti di carattere generale che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento dell'ente, i bilanci preventivi e consuntivi, i piani aziendali e le spese che impegnano il bilancio dell'ente per importi superiori al limite fissato dallo statuto. L'Agenzia opera nel rispetto dei principi di legalità e di imparzialità, con criteri di efficienza gestionale, economicità dell'attività ed efficacia dell'azione.

7. Gli atti connessi alle operazioni di istituzione dell'Agenzia sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono pertanto effettuati in regime di neutralità fiscale.

8. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, all'Agenzia si applicano le disposizioni degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri

a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alla loro attuazione nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

10. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo ».

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220, in materia di credito d'imposta per le imprese di produzione)

1. All'articolo 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) la lettera a) è sostituita dalle seguenti:

« a) per le opere cinematografiche che abbiano un costo di produzione inferiore a 2,5 milioni di euro, l'aliquota è prevista nella misura massima del 40 per cento;

a-bis) per le opere cinematografiche che abbiano un costo di produzione da 2,5 milioni fino a 4,9 milioni di euro, l'aliquota è prevista nella misura massima del 30 per cento;

a-ter) per le opere cinematografiche che abbiano un costo di produzione superiore a 5 milioni di euro, l'aliquota è prevista nella misura massima del 20 per cento e comunque fino a un massimo di 7 milioni di euro »;

2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) per le opere audiovisive in coproduzione internazionale, l'aliquota è prevista nella misura massima del 25 per cento »;

b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. Il decreto di cui al comma 21 prevede, come requisito minimo per il ri-

conoscimento del credito d'imposta, l'uscita in sala dell'opera con almeno venti proiezioni per almeno due settimane a programmazione intera.

2-ter. Il riconoscimento del credito d'imposta è escluso per le imprese cinematografiche detenute da soci esteri di Stati non in regime di reciprocità, per le opere televisive e per le opere trasmesse unicamente sulla rete *internet* ».

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 26 della legge 14 novembre 2016, n. 220, in materia di contributi selettivi)

1. All'articolo 26 della legge 14 novembre 2016, n. 220, sono aggiunti, infine, i seguenti commi:

« *4-quater.* Il decreto di cui al comma 4 prevede ulteriori contributi, nella misura di 70 milioni di euro annui, a valere sul Fondo di cui all'articolo 13 per la realizzazione, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione di sceneggiature di chiaro valore narrativo e artistico su temi di particolare complessità e valenza sociale. La commissione di cui al comma 2, secondo periodo, seleziona venti sceneggiature tra quelle pervenute, di cui almeno quattro riservate ad autori di età inferiore a trentacinque anni.

4-quinquies. I contributi selettivi di cui al comma 1 sono altresì concessi, mediante specifico bando pubblico, a valere sul Fondo di cui all'articolo 13:

a) nella misura di 7 milioni di euro annui, per il sostegno alla realizzazione di documentari;

b) nella misura di 9 milioni di euro annui, per il sostegno alla realizzazione di opere di animazione;

c) nella misura di 1 milione di euro annui, per il sostegno alla realizzazione di cortometraggi.

4-sexies. Lo sfruttamento economico delle opere cinematografiche e audiovisive destinate ai contributi previsti ai sensi del

presente articolo non può essere in alcun caso inferiore a dieci mesi ».

Art. 4.

(Introduzione degli articoli 27-bis, 27-ter e 27-quater della legge 14 novembre 2016, n. 220, concernenti l'istituzione del Fondo per la crescita del cinema e dell'audiovisivo e della Commissione del Fondo per la crescita del cinema e dell'audiovisivo nonché il divieto di riproduzione anticipata)

1. Nella sezione V del capo II della legge 14 novembre 2016, n. 220, dopo l'articolo 27 sono inseriti i seguenti:

« Art. 27-bis. – *(Fondo per la crescita del cinema e dell'audiovisivo)* – 1. Al fine di favorire lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, nonché di sostenere la scoperta e la crescita di nuovi talenti, nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito il “Fondo per la crescita del cinema e dell'audiovisivo”, di seguito denominato “Fondo”, con una dotazione pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, destinato alla produzione di opere prime e seconde aventi un costo complessivo non superiore a 1 milione di euro.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163. Il Fondo di cui al comma 1 del presente articolo può essere altresì alimentato con fonti di finanziamento o autofinanziamento individuate con decreto del Ministro della cultura, nel rispetto dei principi di trasparenza e di equità, tra le seguenti:

a) preacquisto di diritti per la trasmissione in chiaro delle opere prodotte con le risorse del Fondo da parte della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa, in assenza di offerte superiori dalle principali reti televisive generaliste in Italia, per l'utilizzazione e lo sfruttamento economico delle opere, per almeno tre anni, assicurando un numero minimo di passaggi gratuiti sui propri canali, a fronte di un con-

tributo annuale al Fondo di cui al comma 1 pari a 5 milioni di euro da parte della medesima società RAI-Radiotelevisione italiana Spa;

b) preacquisto di diritti di opere trasmesse in diretta sulla rete *internet* prodotte con le risorse del Fondo di cui al comma 1 da parte della piattaforma digitale RaiPlay, in caso di mancata presentazione di offerte di valore superiore da parte delle principali piattaforme digitali, a fronte di un contributo annuale pari a 5 milioni di euro per almeno tre anni;

c) preacquisto di diritti televisivi e di utilizzazione economica dei contenuti audiovisivi e digitali delle opere prodotte con le risorse del Fondo di cui al comma 1, per almeno tre anni, da parte di operatori con finalità di rilancio del giovane cinema italiano;

d) meccanismi di sponsorizzazione, nel limite massimo di 10 milioni di euro annui, tramite acquisizione di una quota proporzionale agli importi versati, con diritto a pre-acquistare una quota degli introiti derivanti dal complesso delle opere cinematografiche prodotte e finanziate dal Fondo di cui al comma 1 da parte delle imprese interessate ad assumere il ruolo di sostenitore unico o co-sostenitore del Fondo stesso. La quota degli introiti spettante a ciascuna impresa è determinata in proporzione alla percentuale del Fondo alimentata con il contributo economico erogato, anche prevedendo un regime di defiscalizzazione sull'investimento effettuato dalle medesime imprese, al fine di incentivare la partecipazione privata e l'incremento degli investimenti nel settore cinematografico nazionale;

e) meccanismi di auto-alimentazione del Fondo di cui al comma 1, nel limite del 20 per cento degli introiti derivanti dalla distribuzione e dalla divulgazione del complesso delle opere cinematografiche prodotte, al fine di garantire la reintegrazione delle risorse e favorire l'espansione e la tutela del settore cinematografico nazionale;

f) meccanismi di auto-alimentazione del Fondo di cui al comma 1, nel limite del

30 per cento degli introiti derivanti dall'attività di promozione e commercializzazione internazionale delle opere prodotte con le risorse del Fondo affidata alla società Istituto Luce Cinecittà Spa, conformemente al suo scopo istituzionale di valorizzazione e di promozione del cinema italiano all'estero.

3. Al fine di promuovere iniziative e progetti locali quali laboratori cinematografici scolastici, bandi per cortometraggi giovanili, produzioni esecutive dei cortometraggi vincitori dei bandi regionali e altre attività volte alla valorizzazione e promozione culturale, sociale e turistica dei territori, le risorse del Fondo di cui al comma 1 non impegnate al termine dell'anno di riferimento sono ripartite, per un importo massimo di 20 milioni di euro, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nell'anno successivo.

4. Per la produzione di opere prime e seconde di cui al comma 1, finanziate nella misura massima dell'80 per cento dal Fondo di cui al medesimo comma 1, i costi per i compensi dei registi, degli sceneggiatori, dei produttori esecutivi e degli attori protagonisti e i costi per le retribuzioni del personale e delle figure professionali disciplinati da contratti collettivi nazionali di lavoro sono eleggibili nel limite massimo annuale di 35.000 euro per ciascun operatore. I costi per il compenso della produzione e per le spese generali sono eleggibili nella misura massima complessiva del 15 per cento del costo complessivo dell'opera e possono concorrere alla copertura del restante 20 per cento unitamente alle risorse derivanti dai contributi dei sostenitori, da accordi di associazione in partecipazione e dai piani di promozione.

5. L'accesso ai finanziamenti del Fondo di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione di una domanda da parte dei soggetti interessati, durante una delle quattro finestre temporali trimestrali annualmente stabilite dall'Agenzia per il cinema e l'audiovisivo istituita ai sensi dell'articolo 10-bis. Ciascuna domanda è valutata dalla Commissione del Fondo per la crescita del cinema e dell'audiovisivo istituita ai sensi dell'articolo 27-ter. La Commissione di cui

al secondo periodo redige una graduatoria dei progetti valutati, dopo aver audito i registi e gli autori delle singole opere. Sono ammessi al finanziamento i primi venticinque progetti in ordine di graduatoria. Le opere considerate meritevoli ma non comprese tra i primi venticinque progetti della graduatoria sono automaticamente candidate per la finestra trimestrale successiva, a condizione che permangano i requisiti iniziali di ammissibilità. Alle opere ammesse al finanziamento è garantita la circuitazione cinematografica mediante la stipulazione di convenzioni tra il Ministero dell'economia e delle finanze e i principali circuiti delle multisale nazionali, intese come le strutture con più di sette sale. Le convenzioni, con riguardo esclusivo ai film finanziati dal Fondo di cui al comma 1, riguardano la messa a disposizione di una sala per ciascuna multisala aderente e la garanzia di una programmazione minima di due settimane consecutive per ciascuna opera, sia in modalità di programmazione completa sia a palinsesto. Per i circuiti aderenti alle citate convenzioni è prevista una parziale defiscalizzazione degli introiti derivanti dalle proiezioni delle opere finanziate secondo le modalità stabilite dalle medesime convenzioni.

6. Al fine di tutelare il diritto d'autore e il valore creativo e professionale della categoria degli artisti, doppiatori, attori e autori, non accedono ai finanziamenti del Fondo di cui al comma 1 le produzioni cinematografiche e audiovisive che, nella realizzazione delle opere, sostituiscono il lavoro umano relativamente alle attività strettamente connesse alla sfera umana e alla creatività in generale con l'utilizzazione di sistemi di intelligenza artificiale.

7. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità applicative del presente articolo.

Art. 27-ter. – (Istituzione della Commissione del Fondo per la crescita del cinema e dell'audiovisivo) – 1. Presso l'Agenzia per il cinema e l'audiovisivo è istituita la Com-

missione del Fondo per la crescita del cinema e dell'audiovisivo, di seguito denominata "Commissione", a cui è attribuito il compito di selezionare le opere prime e seconde da finanziare con le risorse del Fondo per la crescita del cinema e dell'audiovisivo istituito dall'articolo 27-*bis*, comma 1. La Commissione è nominata dal presidente della citata Agenzia ed è composta da venti esperti altamente qualificati e di comprovata esperienza nel settore della produzione cinematografica e audiovisiva, estratti a sorte da un elenco di candidati costituito da registi, produttori, attori, scenografi, sceneggiatori, critici cinematografici e rappresentanti delle maestranze, nel rispetto dell'equilibrio di genere.

2. I componenti della Commissione durano in carica un anno e possono ricandidarsi trascorsi cinque anni dalla cessazione dell'ultimo incarico.

3. I componenti della Commissione, all'atto del loro insediamento, dichiarano:

a) di non essere in situazioni di incompatibilità con la carica ricoperta, ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190;

b) di non avere in corso procedimenti penali, né procedimenti civili o amministrativi per fatti commessi in danno della pubblica amministrazione;

c) di non avere rapporti economici di dipendenza o di collaborazione con enti o altri soggetti riconducibili all'oggetto di esame da parte della Commissione;

d) di non beneficiare, per tutta la durata dell'incarico, in proprio o come presidenti, consiglieri di amministrazione o amministratori di enti o società ovvero quali soci, di contributi erogati ai sensi dell'articolo 27-*bis*.

4. All'inizio di ciascuna seduta di valutazione i componenti della Commissione dichiarano l'inesistenza di eventuali rapporti economici di dipendenza o di collaborazione in relazione a soggetti, progetti e attività oggetto di esame da parte della Commissione medesima. I componenti della Commissione che hanno rapporti economici di dipendenza o di collaborazione in relazione a soggetti, progetti e attività og-

getto di esame, sono tenuti ad astenersi dalla valutazione.

5. La Commissione può organizzare il proprio lavoro in sottocommissioni. La Commissione e le eventuali sottocommissioni valutano i progetti di scrittura, di sviluppo e di produzione delle opere prime e seconde ai fini dell'assegnazione dei contributi previsti dall'articolo 27-*bis*. La Commissione valuta i progetti in relazione alla qualità artistica, al tema trattato, agli attori coinvolti e al valore culturale dell'opera o del progetto da realizzare. Nell'ambito del lavoro istruttorio la Commissione svolge le audizioni dei soggetti che hanno presentato domanda di accesso ai finanziamenti di cui all'articolo 27-*bis*.

6. A ciascun componente la Commissione è riconosciuto un compenso pari a 25.000 euro lordi annui, nonché il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a valere sulle risorse del Fondo istituito dall'articolo 27-*bis*, comma 1.

7. Con il decreto di cui al comma 7 dell'articolo 27-*bis* sono stabilite le modalità applicative del presente articolo.

Art. 27-quater. – (Divieto di riproduzione anticipata) – 1. Le opere audiovisive che hanno ricevuto un finanziamento pubblico, in qualsiasi forma, non possono essere trasmesse da emittenti televisive o distribuite per scopi commerciali prima che siano trascorsi dieci mesi dalla loro prima uscita nelle sale cinematografiche.

2. Il divieto di cui al comma 1 si applica a tutte le forme di distribuzione commerciale, comprese la vendita e il noleggio ad uso privato, la distribuzione attraverso piattaforme digitali ovvero qualsiasi altro mezzo di riproduzione commerciale ».

Art. 5.

(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di definizione di produttore indipendente)

1. Al numero 1) della lettera *t*) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al de-

creto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, le parole: « del 90 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « del 60 per cento ».

Art. 6.

(Delega al Governo in materia di revisione dell'ordinamento delle professioni e dei mestieri nel settore cinematografico e audiovisivo)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino e l'introduzione di norme che disciplinino in modo sistematico e unitario, con le opportune differenziazioni correlate allo specifico ambito di attività, l'ordinamento delle professioni e dei mestieri nel settore cinematografico e audiovisivo.

2. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) provvedere alla riformulazione della definizione di « lavoratore intermittente » prevedendo misure specifiche volte a ridurre la vulnerabilità finanziaria nei periodi di inattività;

b) istituire un osservatorio permanente e partecipato con il compito di monitorare con cadenza annuale i dati reali relativi all'occupazione del settore cinematografico e audiovisivo;

c) adottare misure finalizzate a garantire un reddito di continuità tra le produzioni, anche mediante strumenti di sostegno diretto all'occupazione delle figure professionali e tecniche del settore cinematografico e audiovisivo;

d) adottare misure volte al riconoscimento della rappresentanza diretta dei lavoratori del settore, anche garantendo uno spazio per il confronto aperto e partecipato;

e) adottare misure volte a diffondere nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado l'importanza del linguaggio cinematografico e audiovisivo per la formazione di un pubblico consapevole;

f) conseguire obiettivi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative al fine di ridurre gli adempimenti a carico delle imprese di produzione.

Art. 7.

(Copertura finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, ad eccezione dell'articolo 4, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono alla loro attuazione nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

PAGINA BIANCA



19PDL0158960